

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G05784 **del** 06/05/2019

Proposta n. 7610 **del** 06/05/2019

Oggetto:

Autorizzazione a favore della Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l. allo svolgimento di una campagna di attività di recupero, e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Cisterna di Latina (LT), via Appia n.52, mediante Trituratore mobile "HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH", modello SB750DK, matricola 110/381, autorizzato con Determinazione n. B1904 del 11.05.2009 e successiva Determinazione di voltura n. G01884 del 21/02/2019.

Oggetto: Autorizzazione a favore della Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l. allo svolgimento di una campagna di attività di recupero, e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Cisterna di Latina (LT), via Appia n.52, mediante Trituratore mobile “HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH”, modello SB750DK, matricola 110/381, autorizzato con Determinazione n. B1904 del 11.05.2009 e successiva Determinazione di voltura n. G01884 del 21/02/2019.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI”**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 865, avente per oggetto “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”.

PRESO ATTO che:

- con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0052600.23-01-2019, la Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l. (di seguito Società), con sede in via della Dinamica snc, Latina Scalo (LT), iscritta al Registro Imprese di Latina al n. REA – LT 209399 del 17/02/2017 e alla C.C.I.A.A. di Latina al n. 02916050590 del 17.02.2017, C.F. e P.IVA n. 02916050590, legalmente rappresentata dal sig. Fausto Coticoni, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha presentato la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5), da svolgersi nel Comune di Cisterna di Latina (LT), via Appia n. 52, per un quantitativo calcolabile in 8.000 t circa e una durata di 80 giorni;
- la campagna di cui al punto precedente è da effettuare mediante l’utilizzo di un Trituratore mobile “HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH”, modello SB750DK, matricola 110/381, nelle disponibilità della Regione, autorizzato con Determinazione n. B1904 del 11.05.2009 e successiva di voltura n. G01884 del 21/02/2019;
- alla richiesta della Società è stata allegata la documentazione prevista dalla DGR n. 864/2014, unitamente ad una Relazione Tecnica gestionale e una Relazione sulla Valutazione previsionale Impatto di acustico, entrambe a firma del dott. Daniele Ripa, iscritto all’Ordine nazionale Albo professionale dei Biologi al n. A. 058585;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio con nota prot. U.0144110.22-02-2019 ha inoltrato richiesta di parere a tutti gli Enti/Amministrazioni indicati dalla DGR n. 864/2014, acquisendo il solo parere di ARPA Lazio espresso con nota, prot. Generale ARPA, n. 0016930 del 14/03/2019, prot. regionale n. I.0204137.15-03-2019, contenente alcune osservazioni sulla documentazione tecnica esaminata;

TENUTO CONTO che in risposta al suddetto parere di ARPA Lazio, inviato con nota U.0275575.08-04-2019 dalla Regione alla Società, quest’ultima con note n. I.0283771.10-04-2019 e n. I.0283774.10-04-2019, ha presentato una Relazione Tecnica integrativa, con allegata planimetria contenente l’indicazione dell’aree di lavorazione del frantumatore, nonché copia di Polizza di Assicurazione per responsabilità civile da inquinamento, per un massimale garantito pari a € 5.000.000, inerente l’impianto mobile in questione;

RILEVATO, relativamente ai rifiuti in ingresso nell'impianto, che non sia da escludere, così come evidenziato nella suddetta nota ARPA, la presenza di rifiuti con composizione merceologica diversa da quelli indicati nella Relazione Tecnica, contraddistinti con i codici CER 170101, 170107 e 170904 e che, di conseguenza, che la Società debba procedere alla "demolizione selettiva" dei rifiuti, separandoli per categorie omogenee, al fine di garantire il recupero della massima quantità di rifiuti e la produzione di materiale (prodotti) di qualità; nel caso ciò si rendesse necessario, tale attività dovrà essere documentata e di essa ne dovrà essere data informazione alla Regione Lazio per i successivi adempimenti;

RITENUTO, con riferimento a quanto rilevato nella suddetta nota di ARPA Lazio e a quanto relazionato successivamente dalla Società, di fare le seguenti precisazioni:

1. le operazioni di recupero e/o smaltimento da effettuare su ciascun CER prodotto dalla selezione dei rifiuti inerti, dovranno essere opportunamente gestite e documentate, successivamente alla loro produzione, sulla base della loro recuperabilità, proprietà chimico fisiche, eventuali analisi necessarie, ecc...;
2. i rifiuti con codice CER 19 12 12 possono essere conferiti nell'impianto di smaltimento solo se essi sono stati prodotti da un'operazione di trattamento di rifiuti solidi urbani esclusivamente di tipo meccanico a mezzo del solo impianto mobile in questione, sempre che i rifiuti non contengano plastica, gomma, carta e cartone, vetro, metalli, legno, tessili, minerali e rifiuti combustibili, che devono essere identificati con codici specifici CER appartenenti al medesimo sotto capitolo 19 10 00. Ai fini della sua corretta gestione, il rifiuto dopo essere stato qualificato dovrà essere sottoposto alla classificazione giuridica e quindi alla sua caratterizzazione ai fini del suo smaltimento presso una discarica per rifiuti non pericolosi regolarmente autorizzate;
3. il codice C.E.R. 17 09 04 dovrà essere gestito in osservanza a quanto previsto dal decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n. 123 con il quale è stato modificato l'allegato D della parte IV della 152 del 2006 sostituendo i punti da 1 a 7 (introdotti all'art.13 della legge 116/2014 e in cui si definiscono le modalità di classificazione dei rifiuti e della relativa determinazione di pericolosità) con il solo nuovo punto 1, che recita testualmente: «La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché del Regolamento UE 2017/997».

PRESO ATTO che la Società ha dichiarato di non avere presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, trattandosi di campagna mobile di trattamento di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, di durata inferiore a 90 giorni;

RITENUTO necessario che nel corso della campagna vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la piazzola di recupero ove andrà posizionato l'impianto mobile dovrà essere resa impermeabile per tutta la sua estensione e per tutta la durata della campagna, mentre il perimetro dell'area impermeabilizzata dovrà essere provvisto di un cordolo di contenimento. Le acque raccolte in tutte le zone impermeabili destinate alle lavorazioni, stoccaggio, smistamento dei rifiuti e alla manovra dei mezzi, dovranno essere convogliate in apposito contenitore a tenuta (vasca d'accumulo di prima pioggia che funziona da accumulo-decantazione opportunamente dimensionata, impermeabile e munita di sistemi di monitoraggio per verificare il livello del riempimento, nel rispetto di quanto previsto anche dal punto 3.3.1 della DGR N. 34 del 26.01.2012); l'acqua di raccolta del serbatoio dovrà essere smaltita come rifiuto speciale e inoltre dovrà essere prevista una procedura di controllo e svuotamento della vasca di raccolta anche in condizioni di emergenza. Tali acque potranno essere utilizzate per la nebulizzazione del materiale nella fase di riduzione volumetrica al fine dell'abbattimento delle eventuali polveri. A conclusione delle attività il contenitore a tenuta dovrà essere svuotato e le acque raccolte smaltite ai sensi di legge;

2. nel caso di presenza di liquidi di percolazione, questi dovranno essere caratterizzati ed eventualmente smaltiti secondo le raccomandazioni date dalla normativa vigente;
3. relativamente a ciascun CER in uscita dall'impianto, dovrà essere documentata l'effettiva operazione di recupero/smaltimento a cui esso sarà destinato, rilevato che nella documentazione presentata in sono state indicate tutte le operazioni possibili in modo generico, senza indicare i criteri per valutare le successive singole e specifiche operazioni di recupero/smaltimento;
4. l'impianto mobile dovrà essere posizionato nella zona indicata nella planimetria costituente l'Allegato 3 alla Relazione Tecnica previsionale di impatto acustico allegata alla richiesta di campagna, nonché nella planimetria allegata alla successiva Relazione integrativa, che riporta altresì le zone destinate allo stoccaggio;
5. i rifiuti in attesa dell'operazione di recupero, se non immediatamente trattati, dovranno essere opportunamente coperti da teli al fine di ridurre la produzione di percolato di cui al punto 2., nonché per evitare dispersioni di polveri in atmosfera;
6. i materiali di scarto opportunamente raccolti, stoccati nella zona indicata nella planimetria trasmessa, se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro conferimento presso impianto autorizzato;
7. i materiali derivati dalle operazioni di trattamento da utilizzare all'interno del cantiere, se non immediatamente utilizzati, dovranno essere stoccati in aree dedicate, e, se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro utilizzo;
8. l'attività collegata all'esercizio dell'impianto nel pieno funzionamento dovrà rispettare i valori acustici di emissione previsti per l'area urbanistica di collocazione del sito e in accordo con la normativa vigente;
9. il mantenimento di tutte le precauzioni ambientali a tutela dell'ambiente;
10. il rispetto dei pareri degli organi preposti alla vigilanza e al controllo;
11. il mantenimento del layout dell'impianto e dell'area adibita allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti;
12. in relazione esclusivamente ad esigenze all'attività di cantiere, e comunque per le sole MPS necessarie al fabbisogno del cantiere, la possibilità di una diversa ubicazione dei relativi depositi, comunque sempre all'interno dello stesso;
13. segnalare preventivamente all'Autorità competente il deposito di eventuali eccedenze, trasmettendo una planimetria con l'indicazione delle aree temporanee di deposito necessarie;
14. alla chiusura dell'impianto è necessario predisporre un dettagliato piano di ripristino dell'area che comprenda la previsione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei contenitori stoccaggio rifiuti, la bonifica dei vari settori dell'impianto, e del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

RITENUTO necessario richiamare la Società sull'obbligo di tenere conto di quanto previsto al punto 1 dell'Allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006, come modificato con l'art. 9 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito in legge con legge 3 agosto 2017, n. 123, che stabilisce che «*La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché del Regolamento UE 2017/997*»;

RITENUTO necessario richiamare la Società sull'obbligo di tenere conto che le MPS prodotte (Materia prima secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) prima di poter essere classificate come tali e commercializzate, devono essere oggetto di verifica analitica che ne certifichi la conformità alle più recenti norme tecniche di settore; inoltre, la Società dovrà effettuare il test di cessione sulle MPS, ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 05.02.98;

RICHIAMATO l'art. 269 comma 4 lettera c) del D.lgs. 152/2006, che stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 del medesimo D.lgs., che per le emissioni diffuse (polveri) l'autorizzazione da rilasciare deve contenere apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

RITENUTO necessario autorizzare formalmente ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR n. 865/2014, come risulta da attestazione di pagamento allegata all'istanza presentata, datata 19.11.2018;

PRESO ATTO che la Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l., quale proprietaria dell'Impianto Mobile e intestataria del provvedimento regionale autorizzativo, ha inviato alla Regione copia di Polizza assicurativa per responsabilità civile da inquinamento, per un massimale garantito pari a € 5.000.000, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 864/2014;

RITENUTO per quanto sopra espresso di potere rilasciare l'autorizzazione richiesta per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5), ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., da svolgersi nel Comune di Cisterna di Latina (LT), via Appia n. 52, per una durata di 85 giorni;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare la Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l., con sede in via della Dinamica snc, Latina Scalo (LT) – iscritta al Registro Imprese di Latina al n. REA – LT 209399 del 17/02/2017 e alla C.C.I.A.A. di Latina al n. 02916050590 del 17.02.2017, C.F. e P.IVA n. 02916050590, legalmente rappresentata dal sig. Fausto Coticoni, a svolgere una campagna di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R5), ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nel Comune di Cisterna di Latina (LT), via Appia n.52, per una durata di 85 giorni;
- di specificare che la campagna verrà svolta utilizzando il Trituratore mobile nelle disponibilità della Società, "HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH", modello SB750DK, matricola 110/381, autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. B1904 del 11.05.2009 e successiva Determinazione di voltura n. G01884 del 21/02/2019, per lo svolgimento di operazioni R5;
- di rilevare che per la campagna di cui trattasi è previsto quanto segue:
 - la gestione dei soli CER 170101, 170107 e 170904, per lo svolgimento di operazione R5;
 - una durata di 85 giorni, naturali e consecutivi, da avviare entro 10 gg dall'ottenimento del nulla osta da parte della Regione Lazio, ai sensi della DGR 864/2014;
 - il trattamento di una quantità di 12.000 ton di rifiuti da recuperare, che tenendo conto della produttività prevista a regime di 40 t/h, corrisponde a 300 ore lavorative (12.000/40), che sulla base della durata prevista per i lavori, corrisponde ad una giornata lavorativa media di 3,53 ore (300/85);
- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni tecnico-operative contenute Determinazione autorizzativa della Regione Lazio n. B1904 del 11.05.2009 e successiva Determinazione di voltura n. G01884 del 21/02/2019;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;
- di stabilire che la Società, fermo restando quanto rilevato ai punti precedenti, prima dell'avvio della campagna d'attività dovrà comunicare alla competente Area regionale la data di inizio della stessa;

- di stabilire che nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo della Determinazione autorizzativa, già richiesto dalla Società con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0184800.08-03-2019, la Società stessa potrà avviare e continuare l'attività lavorativa per la campagna in oggetto;
- di stabilire che la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l., e trasmesso all'Arpa Lazio di Latina, alla ASL di Latina, alla Provincia di Latina, al Comune di Cisterna di Latina (LT) e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale

ing. Flaminia Tosini